Marche. Regolamento 28 luglio 2008, n. 1 (1).

Modifica al Reg. 22 dicembre 2004, n. 13 "Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9.

Il Presidente della Giunta regionale

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 13 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 "Disposizioni per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie" e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti";

Su conforme Delib.Ass.Legisl. 5 luglio 2008 n. 96;

Visto il comma 5, dell'art. 35 dello Statuto della Regione;

emana il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 14 del Reg. n. 13/2004.

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del Reg. 22 dicembre 2004, n. 13 "Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9" è sostituito dal seguente:

"1. Gli educatori devono essere in possesso di una delle lauree in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente.".

2. Al comma 2 dell'articolo 14 del Reg. n. 13/2004 le parole: "In via transitoria e fino al terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono validi per l'accesso al ruolo di educatore" sono sostituite dalle seguenti: "Le funzioni di educatore possono essere, altresì, svolte da coloro che hanno conseguito entro il 31 luglio 2008".

Art. 2

Modifica all'articolo 15 del Reg. n. 13/2004.

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del Reg. n. 13/2004 è sostituito dal seguente:

"1. I coordinatori con responsabilità pedagogiche ed organizzative di cui all'articolo 12, comma 3, della legge, devono essere in possesso di una delle lauree magistrali in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente.".

Art. 3

Modifica all'articolo 17 del Reg. n. 13/2004.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del Reg. n. 13/2004 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La lettera a) del comma 1 si applica altresì ai soggetti privati individuati all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge.".

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Marche.

(1) Pubblicato nel B.U. Marche 7 agosto 2008, n. 75.